



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

DIRITTO ALLA PRIVACY PER LE PERSONE BISOGNOSE DI CURE E INDICAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI

Alle persone che entrano in contatto con medici e strutture sanitarie per cure, prestazioni mediche, acquisto di medicine, operazioni amministrative, devono essere garantite la più assoluta riservatezza e il rispetto della dignità.

I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono infatti di particolare delicatezza, per questo definiti "dati sensibili", e non possono essere diffusi.

Ad essi il Codice sulla protezione dei dati personali attribuisce una tutela rafforzata e stabilisce le regole per il loro trattamento in ambito sanitario, tenendo sempre conto del ruolo professionale dei medici e del personale paramedico.

Questa guida raccoglie le risposte alle domande più frequenti che vengono poste all'attenzione dell'Autorità da pazienti e personale sanitario offrendo anche un quadro delle principali indicazioni fornite dal Garante nel corso del tempo.

L'intento è quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare le condizioni di vita quotidiana di chi accede a farmacie, studi medici, ospedali e a qualunque altro luogo di analisi o cura.

Chi volesse approfondire gli aspetti legati alla tutela della privacy in ambito sanitario può consultare il Codice della privacy, la documentazione e i provvedimenti pubblicati sul sito internet www.garanteprivacy.it oppure può contattare direttamente gli uffici del Garante.

INDICE

QUALI TRATTAMENTI NON HANNO BISOGNO DEL CONSENSO

IL PAZIENTE INFORMATO

- Occorre chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute?
- E il paziente non è in grado di dare il consenso al trattamento dei dati, ma deve essere sottoposto a cure?
- Quali informazioni devono essere fornite al paziente?
- L'informativa deve sempre essere fornita in forma scritta?

INFORMAZIONI SULLA SALUTE

- Può il medico informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito?

- Al pronto soccorso o ricoverata, chi può avere notizie?
- Le associazioni di volontariato possono ricevere informazioni sui loro assistiti?
- L'esito delle analisi o le cartelle cliniche da chi possono essere ritirati?

NELLE SALE D'ATTESA

- A che serve la "distanza di cortesia"?
- Nelle sale d'aspetto in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno?
- Dal medico di base?
- All'ingresso dei reparti possono essere affisse le liste dei pazienti in attesa di un intervento?
- Quali precauzioni deve adottare il personale sanitario per tutelare la privacy dei pazienti?

TELECAMERE E INTERNET

- Possono essere installate delle telecamere in ospedali e luoghi di cura?
- Chi può vedere le immagini riprese nei luoghi di cura?
- Il paziente può ottenere la copia della registrazione video del proprio intervento?
- L'elenco dei degenti di un ospedale può essere pubblicato sul web?
- È possibile caricare foto o altre informazioni relative a degenti sulla propria pagina di facebook o di altri social network?
- Le graduatorie dei disabili beneficiari **di un contributo pubblico possono essere divulgate su siti internet della pubblica amministrazione?**

LA SALUTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

- Il datore di lavoro può chiedere che nei certificati medici sia indicata la diagnosi della malattia?
- Quali informazioni devono essere contenute nei certificati medici che attestino l'idoneità Al servizio?

HIV

- Il medico può chiedere al suo paziente se è sieropositivo?

SANITA' ELETTRONICA

- Il paziente è obbligato ad adottare il fascicolo sanitario elettronico?

CONSERVAZIONE DEI DATI

SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

FORME DI TUTELA

SANZIONI

- Codice deontologico degli infermieri

GLOSSARIO

- Trattamento dei dati personali
- Dato personale
- Dato sensibile
- Interessato
- Informativa
- Consenso
- Fascicolo sanitario elettronico
- Social network

QUALI TRATTAMENTI NON HANNO BISOGNO DEL CONSENSO

il trattamento di dati inerenti la salute, così come di altri dati particolari previsto dall'art 9 del Regolamento europeo (si veda più oltre), va inteso sempre come un'eccezione alla regola generale che lo vieta, il Garante riassume i trattamenti che in ambito sanitario non necessitano del consenso dell'interessato.

In primo luogo, sono quelli necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, come specificati dall'art 2-sexies del Codice(D.lgs. 196/2003), fra cui ci sono:

- attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

- attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
- compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- trattamenti effettuati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico (Sistan).

Quando non occorre il consenso

Non occorre acquisire il consenso, inoltre, quando vi sono **motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica**, in particolare riferibili alla protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, dei medicinali e dispositivi medici e in fine quando vi siano **finalità di medicina preventiva**, di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria o sociale o gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali, ovvero si sia nell'ambito delle finalità di cura.

In questi casi occorre che vi sia un vincolo di segretezza, in quanto chi tratta i dati è un professionista sanitario o altra persona tenuta al segreto.

IL PAZIENTE INFORMATO

Occorre chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute?

Sì. Gli organismi sanitari pubblici e privati (ospedali, case di cura...), come pure gli esercenti le professioni sanitarie (farmacisti, medici, infermieri...), devono fornire al paziente una informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e acquisire il consenso al loro uso.

E il paziente non è in grado di dare il consenso al trattamento dei dati, ma deve essere sottoposto a cure?

Non è necessario dare un previo consenso all'uso dei dati nei casi di rischio imminente per la salute, o quando vi è impossibilità fisica o incapacità di agire, di intendere o di volere del paziente.

In questi casi il consenso al trattamento dei dati personali può essere espresso, se ne è in grado, dal paziente stesso, successivamente alla prestazione sanitaria ricevuta, o da un terzo (ad esempio un familiare, un convivente, un responsabile della struttura presso cui dimora).

Quali informazioni devono essere fornite al paziente?

L'informativa data all'interessato deve indicare chi è il soggetto (ad esempio il medico) che raccoglie i suoi dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e se il paziente è obbligato o meno a fornirli.

Deve contenere anche indicazioni sulle modalità con cui la persona interessata può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, come la richiesta di integrazione, aggiornamento o cancellazione dei dati trattati.

L'informativa deve sempre essere fornita in forma scritta?

No, l'informativa può essere data una tantum anche oralmente.

È comunque preferibile che venga fornita per iscritto, magari attraverso un pieghevole, oppure affiggendone il testo in un luogo facilmente visibile, come nella sala d'attesa dell'ambulatorio.

Il Garante ha predisposto un modello semplificato di informativa per i medici di famiglia e i pediatri.

Tale informativa, se non è diversamente specificato, vale anche per i trattamenti correlati, come ad esempio quello effettuato dal medico specialista cui è stato richiesto un accertamento specifico, o dal farmacista che fornisce il medicinale.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE

Può il medico informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito?

È possibile, ma il paziente deve aver indicato a chi desidera che siano fornite tali informazioni.

Al pronto soccorso o ricoverata, chi può avere notizie?

L'organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario.

L'interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (ad esempio al momento dell'accettazione) e poter decidere a chi possono essere comunicate notizie sulla propria salute.

Occorre comunque rispettare l'eventuale richiesta della persona ricoverata a non rendere note neppure ai terzi legittimati la sua presenza nella struttura sanitaria o le informazioni sulle sue condizioni di salute.

Le associazioni di volontariato possono ricevere informazioni sui loro assistiti?

Sì, ma devono osservare tutte le regole che le strutture sanitarie prevedono per il proprio personale interno al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela dei pazienti, nonché il segreto professionale.

L'esito delle analisi o le cartelle cliniche da chi possono essere ritirati?

I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari possono essere consegnati in busta chiusa anche a persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta.

NELLE SALE D'ATTESA

A che serve la "distanza di cortesia"?

Per garantire la riservatezza dei colloqui.

Presso gli sportelli delle strutture sanitarie o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi - spesso segnalati con una riga gialla - oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno.

Nelle sale d'aspetto in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno?

Nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione (ad esempio delle analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce.

Occorre adottare soluzioni alternative: per esempio, attribuendo un codice alfanumerico al momento della prenotazione o dell'accettazione. ...

Dal medico di base?

I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, possono chiamarli per nome.

All'ingresso dei reparti possono essere affisse le liste dei pazienti in attesa di un intervento?

No. Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta.

Non devono essere resi visibili ad estranei neanche documenti sulle condizioni cliniche del malato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

Quali precauzioni deve adottare il personale sanitario per tutelare la privacy dei pazienti?

Il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute possano essere conosciute da soggetti non autorizzati, a causa di situazioni di promiscuità derivanti dall'organizzazione dello spazio dei locali o dalle modalità utilizzate.

Il Garante ha prescritto a questo scopo specifici accorgimenti per garantire la riservatezza dei pazienti sia durante l'orario di visita, sia all'atto della prescrizione di ricette mediche o del rilascio di certificati.

Tra questi accorgimenti va ricordato, ad esempio, l'uso di paraventi o simili nei reparti di rianimazione, volti a limitare la visibilità del malato ai soli familiari e conoscenti.

TELECAMERE E INTERNET

Possano essere installate delle telecamere in ospedali e luoghi di cura?

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari locali (ad esempio nelle unità di rianimazione o in reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Chi può vedere le immagini riprese nei luoghi di cura?

La visione delle immagini deve essere consentita solo al personale autorizzato (ad esempio a medici e infermieri) e ai familiari dei ricoverati (familiari, parenti, conoscenti).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video di ricoverati in reparti dove non sia consentito a parenti e amici di recarsi personalmente (ad esempio in rianimazione): a questi ultimi può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Non bisogna quindi collocare i monitor in locali liberamente accessibili al pubblico.

La diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute è infatti vietata.

Il paziente può ottenere la copia della registrazione video del proprio intervento?

L'interessato ha diritto di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano, in qualunque documento, supporto anche visivo o archivio essi siano contenuti, senza dover fornire giustificazioni della necessità di ottenere tali informazioni.

Può così accedere anche alle fotografie scattate prima e dopo gli interventi chirurgici e chiederne copia, così come può ottenere il video dell'operazione e ogni altra informazione che lo riguardi.

L'elenco dei degenti di un ospedale può essere pubblicato sul web?

È vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Non possono quindi essere resi disponibili a chiunque su internet i dati anagrafici, l'indicazione delle diagnosi o i risultati delle analisi cliniche delle persone che si recano presso un ospedale.

È possibile caricare foto o altre informazioni relative a degenti sulla propria pagina di facebook o di altri social network?

Attenzione a non pubblicare dati personali, ad esempio nomi o fotografie, di pazienti sulle proprie pagine di social network.

Anche se spesso si pensa di condividerle solo con amici, magari colleghi sanitari, si rischia invece di diffonderle a un numero imprecisato di utenti della rete, violando così la privacy delle persone coinvolte.

Le graduatorie dei disabili beneficiari di un contributo pubblico possono essere divulgate su siti internet della pubblica amministrazione?

È sempre vietato diffondere informazioni sulla salute di una persona.

Senza venir meno al principio della trasparenza, la pubblica amministrazione deve evitare di pubblicare oltre alla lista dei beneficiari di contributi o di altre agevolazioni anche ulteriori informazioni delicate, quali il tipo di patologia associata al singolo individuo.

LA SALUTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro può chiedere che nei certificati medici sia indicata la diagnosi della malattia?

Il datore di lavoro non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l'indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche deroghe previste da leggi o regolamenti, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità.

Quali informazioni devono essere contenute nei certificati medici che attestino l'idoneità Al servizio?

Nei certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore, deve essere riportato il solo giudizio medico legale senza diagnosi, anziché il verbale integrale della visita collegiale.

HIV

Il medico può chiedere al suo paziente se è sieropositivo?

Coloro che esercitano la professione sanitaria non possono raccogliere, al momento dell'accettazione, informazioni sulla sieropositività del paziente che si rivolge allo studio medico, a meno che ciò non risulti indispensabile per il tipo di intervento o terapia che si deve eseguire.

In ogni caso, il dato sull'infezione da Hiv (virus dell'immunodeficienza) deve essere raccolto direttamente dal medico, non dal personale amministrativo e sempre con il consenso del paziente.

SANITA' ELETTRONICA

Il paziente è obbligato ad adottare il fascicolo sanitario elettronico?

No. Il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico (Fse), con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano.

Deve quindi ricevere un'adeguata informativa che chiarisca chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti...) ha accesso ai suoi dati e come possono essere utilizzati.

E deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute.

Al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici.

Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I documenti che contengono dati sanitari devono essere conservati in archivi ad accesso controllato (es. schedari con serratura), e comunque in modo che terzi non possano accedervi.

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il regolamento europeo stabilisce un generale divieto di trattamenti dei dati relativi alla salute, divieto che non si applica se sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla salute (finalità di cura), per la supervisione del Sistema Sanitario Nazionale (finalità di governo) e per la ricerca nel pubblico interesse. L'articolo 9, par. 2, lett h), specifica l'esenzione relativamente al trattamento dei dati *per "finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità"*. Una volta che il cittadino ha deciso di sottoporsi ad una cura non occorre il consenso al trattamento dei suoi dati a fini di cura e diagnosi.

I dati però possono essere trattati per le finalità di cui al 9.2. se *"sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti"* (art. 9.3).

In tutti gli altri casi il trattamento necessita di una base giuridica, che spesso viene individuata nel consenso. In particolare se si utilizzano App per finalità differenti dalla telemedicina, se i dati vengono comunicati anche a terzi non professionisti soggetti a segreto professionale, se i dati vengono utilizzati a fini promozionali.

La norma, però, lascia agli Stati membri la possibilità di *"mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute"* (comma 4).

In tal senso il legislatore italiano ha previsto, col Codice Privacy novellato, misure di garanzia e regole deontologiche, fissate dall'autorità di controllo nazionale e riviste a cadenza biennale.

Quindi, Il Garante nazionale adotta delle misure di garanzia, sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto delle linee guida, delle raccomandazioni e delle buone prassi del Garante europeo, in particolare con riferimento alle cautele relative alle modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute.

Inoltre l'autorità di controllo dovrà anche promuovere delle regole deontologiche per il trattamento

SOGGETTI

I soggetti che per legge possono trattare dati sanitari sono:

- a) esercenti una professione sanitaria;
- b) organismi sanitari

Gli esercenti una professione sanitaria, in base alle leggi vigenti (legge 24/2017), sono:

1. farmacista ex d.lgs. 258/1991;
2. medico chirurgo ex d.lgs. 368/1999;
3. odontoiatra ex l.409/1985;
4. veterinario ex l. 750/1984;
5. psicologo ex l. 56/1989;
6. infermiere ex l. 905/1980;
7. ostetrico ex l. 296/1985;
8. infermiere pediatrico ex d.l. 70/1997;
9. esercente professioni sanitarie riabilitative.

Sono esclusi l'operatore di interesse sanitario (legge. 403/1971 e legge 43/2006) e arti ausiliari delle professioni sanitarie (massaggiatore, ottico, odontotecnico, puericultrice); ciò in quanto si tratta di persone che svolgono un'attività che ha rilevanza sanitaria, oppure di affiancamento, ma non costituiscono esse stesse attività sanitarie.

Altri soggetti, ovviamente, dovranno effettuare il trattamento quali autorizzati del titolare oppure su diversa base giuridica (consenso).

FORME DI TUTELA

Il Codice della Privacy riconosce il diritto all'interessato di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano ottenendone l'aggiornamento ma, altresì, la cancellazione. I diritti di cui sopra possono essere esercitati e tutelati senza formalità, mediante richiesta rivolta al titolare o al responsabile (cd. interpello preventivo).

In mancanza di riscontro o qualora il riscontro non sia soddisfacente, l'interessato può esperire un'azione giudiziaria oppure rivolgersi al Garante della privacy.

Una volta che si è agito dinanzi al Garante, non è più possibile rivolgersi al Tribunale per la medesima questione.

I mezzi di tutela sono:

A) il reclamo: è un atto tramite cui l'interessato denuncia al Garante una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Può essere proposto:

- quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei propri diritti;
- quando si vuole promuovere una decisione del Garante su una questione di sua competenza.

Il reclamo non ha particolari formalità; ad esso seguono:

- un'istruttoria preliminare;
- un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (ad esempio, prescrizione di: blocco del trattamento, adozione di misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alla normativa, ecc.).

Il reclamo non è gratuito: occorre farsi carico dei diritti di segreteria che non vengono rimborsati;

B) la segnalazione, finalizzata a sollecitare l'attività di controllo del Garante, non presenta particolare formalità e deve essere inviata al Garante.

Ad una o più segnalazioni possono seguire:

- un'istruttoria preliminare;
- un procedimento amministrativo;

C) il ricorso al Garante è un atto formale, che deve essere presentato rispettando particolari formalità nei seguenti casi:

- tardiva o non soddisfacente risposta del titolare o del responsabile (se designato)

- decorso dei termini relativi al riscontro dell'istanza.

Il ricorso non è gratuito e, inoltre, su richiesta di una o entrambe le parti, il Garante può disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente o compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

Il Garante, se ritiene fondato il ricorso, può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.

Vige il principio del silenzio-diniego: la mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

Contro il provvedimento (espresso o tacito) del Garante è possibile proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

SANZIONI

L'illecito trattamento dei dati personali, in violazione della privacy, è punito dal codice penale.

È punita anche l'omessa adozione di misure di sicurezza, nonché l'omessa osservanza dei provvedimenti del garante e la falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Mentre il codice civile prevede invece sanzioni qualora si abbiano danni materiali e morali conseguenti ad uno scorretto utilizzo di dati personali, nei casi di omessa o incompleta notifica del trattamento al Garante, di inosservanza delle richieste del Garante o per l'omessa informativa ai soggetti interessati.

Il codice deontologico dell'infermiere, infine, all'art. 26 dispone: *"l'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all'assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all'assistenza"*.

L'art. 28 recita: *"L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito"*.

GLOSSARIO

Trattamento dei dati personali

Qualunque operazione effettuata sui dati: ad esempio, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, l'estrazione, la modificazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc.

Dato personale

Qualunque informazione relativa ad una persona.

Dato sensibile

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

Interessato

La persona cui si riferiscono i dati personali.

Informativa

Contiene le informazioni che il titolare del trattamento (ad esempio: ospedale, farmacia, medico..) deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a fornire i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

Il Garante ha predisposto un modello semplificato di informativa che può essere utilizzato dai medici di famiglia e dai pediatri.

Consenso

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali rilasciata dall'interessato.

Fascicolo sanitario elettronico

È un documento elettronico che contiene i dati sanitari di ogni paziente, quali patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci prescritti, documentazione sui ricoveri.

È consultabile on line sia dall'interessato, sia da altri soggetti eventualmente autorizzati.

È aggiornabile da medici, farmacisti, enti ospedalieri.

Social network

I social network (Facebook, Twitter e altri) sono “piazze virtuali”, cioè dei luoghi in cui via internet ci si ritrova portando con sé e condividendo on line fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici e tante altre informazioni.



PUOI TROVARE LA NORMATIVA AGGIORNATA SU:

- Costituzione della Repubblica
- Leggi di bilancio
- Diritti sindacali
- Rapporto di lavoro nella p.a.
- Mercato del lavoro
- Politiche sanitarie
- Diritto alla privacy
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Politiche di genere e azioni positive
- Politiche sociali e Terzo settore
- Disabilità e non autosufficienza
- Immigrazione
- Reddito di Cittadinanza, pensioni e Quota 100
- Internazionale
- Tutela della maternità e paternità
- Codice Civile e Codice Penale
- Legislazione sulla professione infermieristica

Puoi consultare ABC DEI DIRITTI SU: www.fpcgil.it – www.abcdeidiritti.it

Oppure puoi scaricare l’App e leggere comodamente e con calma dove e quando vuoi, sul tuo smartphone, sul tablet o sul pc.